

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Art. 1 - Definizioni

Ai sensi del presente bando si intende:

- a) per Ateneo, l'Università degli Studi di Verona;
- b) per **corsi di studio**, i corsi di studio istituiti e attivati nell'Ateneo per il conseguimento di uno dei titoli di cui al successivo punto;
- c) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il dottorato di ricerca;
- d) per **corsi di laurea del vecchio ordinamento**, i corsi degli ordinamenti ante D.M. n. 509/1999;
- e) per **corsi di laurea del nuovo ordinamento**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004;
- f) per corsi di laurea magistrale, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 270/2004;
- g) per corsi di dottorato di ricerca, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 45/2013;
- h) per **studente**, colui che è iscritto ad un corso di studio dell'Ateneo;
- i) per **CFU**, i crediti formativi universitari previsti dal D.M. n. 509/1999 e dal D.M. n. 270/2004;
- j) per studente part time, colui che è iscritto ad un corso di studio dell'Ateneo a tempo parziale, di cui Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con Decreto Rettorale n. 2637 del 16/06/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- k) per **Borsa di studio**, la borsa per il diritto allo studio universitario di cui al D.P.C.M. 09/04/2001;
- per idoneo, lo studente che risulta essere in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per accedere alle graduatorie di assegnazione delle borse di studio;
- m) per **beneficiario**, lo studente che risulta assegnatario della borsa di studio;
- n) per **ESU**, l'ESU Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- o) per **DSU**, la Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- p) per **I.S.E.E.**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- q) per **I.S.E.E.E.**, l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero del nucleo familiare di cui al D.Lgs. 29/03/2012, n. 68;
- r) per **I.S.E.E.** per il diritto allo studio universitario (per brevità ISEE per l'Università), l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dello studente valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di cui al D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 e al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- s) per **I.S.P.E.**, l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Finalità del bando

1. Nell'ambito del Piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario della Regione del Veneto per l'anno accademico 2018/2019, l'Università degli Studi di Verona emana il bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio destinate agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi. Con l'assegnazione della borsa di studio si persegue l'obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti

- nell'arco di almeno dieci mesi per ciascun anno di corso.
- 2. Per poter beneficiare della borsa di studio, oltre a rispettare la procedura richiesta per la presentazione della domanda, si devono possedere sia requisiti di merito che di reddito indicati nei successivi articoli.

Art. 3 - Tipologie di studenti che possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio

- 1. La borsa di studio di cui agli articoli 2 e ss. e 12 del D.P.C.M. 09/04/2001 è attribuita per concorso, secondo le modalità previste dal presente bando:
 - a) agli iscritti ai <u>corsi di laurea</u>, per un periodo di 7 semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione:
 - b) agli iscritti ai <u>corsi di laurea magistrale</u> per un periodo di 5 semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - c) agli iscritti ai <u>corsi di laurea magistrale a ciclo unico</u> della durata di cinque/sei anni, per un periodo di 11/13 semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - d) agli iscritti ai corsi di <u>dottorato di ricerca</u> non beneficiari della borsa di studio di cui al D.M. n. 45/2013, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima immatricolazione;

Agli studenti **part time**, iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la borsa è concessa per un periodo di tempo più lungo, come indicato all'articolo 10 del presente bando.

Agli **studenti con disabilità** con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%, per i quali la borsa è concessa per un periodo di tempo più lungo, in rapporto al tipo di corso di studio frequentato, come indicato all'articolo 11 del presente bando.

Il periodo massimo per il quale può essere richiesta la borsa di studio è a partire dall'anno di prima immatricolazione. Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati **anni di carriera** tutti gli anni in cui lo studente è stato iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritto. Pertanto, **l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.**

Nella valutazione del periodo massimo previsto per poter richiedere il beneficio, di cui sopra, non vengono considerati eventuali anni di sospensione degli studi.

Lo studente che, a seguito di **precedente rinuncia agli studi**, si iscriva ad un altro corso di studio universitario, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, viene considerato iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data di sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione.

Eventuali CFU acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.

2. La borsa di studio è concessa per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso di studi.

Gli studenti di cui al comma 1 lettera a) non dovranno essere già in possesso di altra laurea, sia del vecchio che del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero o del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti o del diploma accademico di primo livello (Triennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999.

Gli studenti di cui al comma 1 lettera b) non dovranno essere già in possesso della laurea del vecchio ordinamento, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale (anche a ciclo unico), del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti o del diploma accademico di secondo livello (Biennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999.

Laddove è consentita la contemporanea iscrizione all'Università e alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, lo studente potrà concorrere all'assegnazione della borsa di studio per l'anno accademico 2018/2019 per una sola delle due carriere.

Lo studente iscritto ad un corso di studio interateneo sarà tenuto a presentare la domanda di

- borsa di studio all'Ateneo, sede amministrativa del corso stesso, presso il quale versa le tasse di iscrizione.
- 3. Lo studente che conseguirà il titolo di studio della laurea, della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficerà, a condizione della disponibilità di fondi nella relativa gestione finanziaria e comunque successivamente all'assegnazione della borsa per il diritto allo studio a tutti gli studenti idonei aventi diritto, di un'integrazione della borsa di studio pari al 50% di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.
- 4. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

Art. 4 - Scadenze e modalità di presentazione della domanda

Può presentare domanda lo studente che per l'anno accademico 2018/2019 risulti:

- 1. iscritto entro il termine non differibile del 15/10/2018 (fa fede la data di valuta del pagamento delle tasse universitarie, pena l'esclusione), salvo termini di pagamento differenti stabiliti dai bandi per i corsi ad accesso programmato/con verifica o per studenti in trasferimento da altro Ateneo a:
 - ✓ corsi di laurea;
 - ✓ corsi di laurea magistrale;
 - ✓ corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - ✓ corsi di dottorato di ricerca;
- 2. in possesso dei **requisiti relativi alle condizioni economiche** (I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario e I.S.P.E.) **e di merito** indicati agli articoli 7 e 9 del presente bando.

Per poter concorrere alla borsa di studio lo studente dovrà, entro il termine non differibile del 01/10/2018 ore 13:00:

- richiedere l'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario – anno 2018 oppure l'ISEE Parificato – anno 2018 (v. Art. 12 del presente bando);
- presentare, a partire dal 18/07/2018, la domanda di borsa di studio, **compilando** <u>esclusivamente on-line</u> la "Domanda Unica Benefici" (DUB) a.a. 2018/2019.
- a. COME RICHIEDERE L'ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ISEE PER L'UNIVERSITÀ)

Per richiedere l'attestazione lo studente dovrà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, con le seguenti modalità:

- direttamente dalla sezione "servizi on-line" del sito web dell'INPS;
- con l'ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o di un professionista abilitato.

L'attestazione ISEE per l'Università verrà successivamente rilasciata allo studente dal CAF o dall'INPS.

Saranno accettate attestazioni **ISEE per l'Università riferite all'anno solare 2018** ossia richieste dal 01/01/2018 al 01/10/2018; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non la data di rilascio dell'attestazione ISEE per l'Università, che avviene dopo qualche giorno dalla sottoscrizione della DSU.

Non saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE per l'Università richieste oltre il termine di presentazione della Domanda Unica Benefici oppure ISEE Ordinarie.

L'attestazione cartacea ISEE per l'Università non va consegnata all'Università e non ne va comunicato il relativo valore, poiché l'Università acquisisce i singoli dati mediante l'accesso diretto alla banca dati INPS.

Lo studente è tenuto a verificare che sull'attestazione ISEE per l'Università non siano presenti annotazioni di omissioni/difformità. Se risultano presenti omissioni/difformità, occorre presentare tempestivamente una nuova DSU, comunque entro il 31/12/2018, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 del Regolamento per l'attuazione dei controlli sulle domande per l'ottenimento dei benefici del Diritto allo studio universitario.

Saranno accettate **rettifiche** all'attestazione ISEE per l'Università anche successive al termine di presentazione della domanda a condizione che l'attestazione <u>ISEE per l'Università</u> (non ISEE Ordinario) da rettificare sia stata richiesta nei termini di presentazione della domanda.

Non saranno prese in considerazione attestazioni ISEE per l'Università, o rettifiche, registrate sul sistema INPS oltre il 31/12/2018.

AVVERTENZE:

Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, ai fini della validità per l'ottenimento della riduzione dei contributi, sull'attestazione ISEE dovrà essere riportata la seguente dicitura: "si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" seguita dai rispettivi codici fiscali (anche nel caso di studente/i non ancora iscritto/i all'università e/o non ancora in possesso del diploma di maturità).

b. COME PRESENTARE LA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO – DOMANDA UNICA BENEFICI (DUB)

b.1 Iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Devono presentare, a partire dal 18/07/2018, la domanda di borsa di studio, **compilando esclusivamente on-line** la "**Domanda Unica Benefici**" (**DUB**) disponibile su <u>ESSE3</u> > SEGRETERIA usando le proprie credenziali GIA se si è già immatricolati, o <u>le credenziali provvisorie ottenute in fase di prima registrazione ai servizi on-line dell'Ateneo se non ancora immatricolati, dando contestualmente mandato all'Università a ricevere dall'INPS tutte le informazioni contenute nell'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. Al termine della compilazione la domanda, dovrà essere confermata in modo DEFINITIVO, pena la non validità della stessa.</u>

Il sistema informatico rilascerà una ricevuta, trasmessa anche via mail all'indirizzo dello studente (..... @studenti.univr.it o alla casella di posta personale) che l'interessato dovrà conservare quale prova di avvenuta presentazione della domanda; a titolo di ricevuta lo studente dovrà stampare e conservare una copia.

Gli studenti che intendano iscriversi al primo anno di corsi di studio ad accesso programmato/con verifica e gli studenti in trasferimento da altro Ateneo interessati a richiedere il beneficio in argomento, devono, previa registrazione ai servizi on-line dell'Ateneo, presentare la domanda entro il 01/10/2018 ore 13:00.

Si ricorda che in fase di compilazione della Domanda Unica Benefici, allo studente non è richiesto l'inserimento del valore ISEE per l'Università.

Con la Domanda Unica Benefici lo studente può richiedere via web i seguenti benefici per il diritto allo studio:

- o riduzione dei contributi studenteschi
- o borsa di studio
- o collaborazione studentesca a tempo parziale

Ciò comporta che in una sola domanda vanno indicati tutti i benefici che si vogliono richiedere.

E' necessario fare attenzione ai termini in caso di richiesta di benefici con data di scadenza diversa: essendo la DUB un documento unico, si dovranno rispettare i termini della scadenza più vicina

La mancanza anche di una sola delle operazioni sopra riportate comporterà l'esclusione dal concorso. Successivamente alla chiusura del bando non sono ammesse integrazioni

documentali e richieste di modifica.

Eventuali:

- richieste di modifica dei dati inseriti;
- segnalazioni per problemi tecnici imputabili all'Ateneo (disservizi del sistema) che impediscano nelle 24 ore antecedenti la scadenza l'inserimento via web della domanda devono essere trasmesse dagli interessati utilizzando l'apposito "modulo richieste modifica"/"modulo segnalazione problemi tecnici" secondo una delle seguenti modalità:
- inviando una e-mail all'indirizzo benefici@ateneo.univr.it dalla casella di posta elettronica istituzionale (.....@studenti.univr.it);
- o, solo se non ancora in possesso di una casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo di posta elettronica allegando anche copia fronte/retro di un documento di identità. ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 01/10/2018 (= termine di presentazione della DUB). Le richieste trasmesse con modalità differenti o oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.

b.2 Studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca devono stampare l'apposito modulo di richiesta di benefici, "*Domanda Unica Benefici* – *dottorato di ricerca a.a. 2018/2019*" in formato .pdf reperibile al <u>link</u> compilarlo e firmarlo; successivamente dovranno inoltrare la domanda all'Università degli studi di Verona, **entro il termine non differibile del 01/10/2018 ore 13:00**, con una delle modalità di seguito indicate:

- tramite il proprio indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata-PEC ai sensi dell'art. 4 comma 4, DPCM 06/05/2009 (che non è l'email ordinaria) all'indirizzo e-mail ufficio.protocollo@pec.univr.it. Per l'invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e codici eseguibili;
- consegna a mano, all'U.O. Diritto allo Studio via Vipacco 7 37129 Verona, entro le ore 13:00 dei termini sopra indicati.

Nel caso di delega di consegna, occorre allegare anche:

- o documento di delega firmato dal delegante (che attribuisce al delegato la possibilità di consegnare la domanda e gli allegati);
- o copia del documento d'identità del delegante e del delegato.
- ➢ spedizione con raccomandata A/R a: Università degli Studi di Verona via dell'Artigliere 8 37129. Per la data, farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante. L'Università non risponde per l'eventuale smarrimento delle domande via posta, pertanto è opportuno provvedere all'invio con modalità che consentano elementi di prova dell'invio, allegando copia del documento d'identità.

Le domande che risultino pervenute oltre il termine oppure incomplete dei documenti richiesti oppure spedite secondo modalità diverse da quelle indicate non saranno accettate.

L'Università di Verona è esonerata da qualunque responsabilità nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda non dovesse essere inoltrata in tempo utile.

Art. 5 - Definizione di status dello studente

- 1. Ai fini dell'accesso ai benefici è definito:
 - a) *in sede*, lo studente residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;
 - b) *pendolare*, lo studente residente in un luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studio frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di

trasporto pubblico;

c) *fuori sede*, lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studio frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all'anno accademico 2018/2019; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.

Lo studente straniero non appartenente all'Unione Europea è considerato comunque fuori sede, indipendentemente dalla distanza tra la residenza e la sede del corso di studio, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia; in ogni caso, per essere considerato fuori sede lo studente deve prendere alloggio a titolo oneroso nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede, per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all'anno accademico 2018/2019.

La definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede è effettuata con riferimento alle tabelle consultabili al <u>link</u>, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato mediante l'esibizione di documenti ufficiali rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto. Se la residenza dello studente rientra tra l'elenco dei comuni pendolari o in sede rispetto alla sede del corso, pur presentando regolare contratto di locazione lo studente non potrà essere considerato fuori sede.

2. Per poter ottenere lo status di FUORI SEDE lo studente che non utilizza le strutture residenziali dell'ESU, entro il termine non differibile del 15/10/2018 ore 13:00 (a tal fine farà fede la data ed ora del server di arrivo) dovrà inviare la documentazione attestante la locazione (contratto e copia registrazione/registrazione on-line comprese le eventuali proroghe, cessioni risoluzioni o subentri) esclusivamente in un unico file in formato PDF da mail istituzionale (.....@studenti.univr.it) o, solo se non ancora in possesso di una casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo di posta elettronica allegando anche copia fronte/retro di un documento di identità all'indirizzo benefici@ateneo.univr.it,

Il contratto di locazione deve presentare i seguenti requisiti:

- deve essere a titolo oneroso;
- deve essere intestato allo studente o co-intestato;
- deve avere una durata di almeno 10 mesi nell'arco temporale compreso tra il 01/10/2018 e il 30/09/2019:
- deve essere valido a norma di legge, quindi firmato da entrambe le parti e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Assieme al contratto di locazione va presentata:

- La documentazione relativa all'avvenuta registrazione (comprese le eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri) presso l'Agenzia delle Entrate;
- ricevuta del pagamento annuale dell'Imposta di Registro; se il contratto di locazione aderisce alla Cedolare Secca si richiede copia della ricevuta di avvenuta registrazione (si accetta anche copia della registrazione effettuata on-line).

In caso di più invii (più mail) sarà presa in considerazione solo l'ultima mail arrivata; è onere del mittente verificare che la documentazione allegata sia completa e leggibile.

Il mancato invio del contratto di locazione, l'invio dello stesso con modalità differenti da quelle sopra indicate, oltre i suddetti termini o di documentazione incompleta/illeggibile, comporterà l'assegnazione d'ufficio dello status di studente pendolare.

Nel caso in cui lo studente prenda alloggio a titolo oneroso presso **convitti, residence, istituti religiosi**, per il contratto non è richiesta la registrazione. Dal contratto, su carta intestata dell'Ente, devono essere riportati esplicitamente, oltre ai dati anagrafici dello studente, il corrispettivo, il giorno di inizio e di termine del periodo di alloggio (da cui si desuma la durata di almeno 10 mesi nell'arco temporale compreso tra il 01/10/2018 e il 30/09/2019).

3. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale in ogni caso conserva la borsa di studio spettante originariamente (borsa di studio fuori sede, borsa di studio pendolare, borsa di studio in sede), senza possibilità di variazione dello status e di aumento

della predetta borsa.

È prevista l'attribuzione dello status di fuori sede allo studente che, nello stesso anno accademico, frequenti un programma di studi all'estero promosso dall'Università, a condizione che anche all'estero prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo che, cumulato con quello in Italia, non sia inferiore a dieci mesi. Lo studente sarà tenuto a presentare copia del contratto di locazione tradotto in lingua italiana o inglese.

Art. 6 - Finanziamenti e importi

- 1. Al fine di erogare la borsa di studio per l'anno accademico 2018/2019 sono destinati fondi derivanti:
 - a) dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - b) dalla eventuale quota parte del fondo integrativo statale appositamente istituito ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012;
 - c) dalle eventuali risorse proprie della Regione del Veneto ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012. Le risorse di cui al punto a), non appena quantificate, andranno a finanziare la prima graduatoria degli idonei che sarà elaborata ai sensi del successivo articolo 12. Le eventuali ulteriori risorse, di cui alle lettere b) e c), serviranno a finanziare le graduatorie aggiuntive che saranno elaborate non appena sarà accertata la disponibilità dei suddetti fondi. Le risorse finanziarie sono ripartite tra le varie graduatorie, di cui al successivo articolo 12, utilizzando i seguenti criteri:
 - 30% agli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea e laurea magistrale, di cui:
 - 95% agli iscritti per la prima volta con cittadinanza comunitaria;
 - 5% agli iscritti per la prima volta con cittadinanza non comunitaria;
 - 70% agli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi.

Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. n. 45/2013 è destinato un numero di borse per un ammontare complessivo non superiore al rapporto percentuale tra gli idonei alla Borsa di studio nell'a.a. 2017/2018 ed il numero totale degli iscritti.

2. Gli importi delle borse di Studio, per gli studenti impegnati a tempo pieno, sono i seguenti:

STUDENTI IMPEGNATI	Importi della borsa di st	udio a.a. 2018/2019		
A TEMPO PIENO IN CORSO	ISEE per l'Università da € 0,00 a € 15.502,00	ISEE per l'Università ,00 da € € 15.502,00 a € 23.253,00		
Fuori sede*	€ 5.180,50**	da € 5.180,50**	a € 2.590,25**	
Pendolari*	€ 2.859,00**	da € 2.859,00**	a € 1.429,50**	
In sede *	€ 1.955,50**	da € 1.955,50**	a € 977,75**	

^{*} comprensivo di un pasto gratuito giornaliero.

La borsa verrà integralmente corrisposta agli studenti il cui ISEE per l'Università sia inferiore o uquale a € 15.502,00

Per valori superiori di ISEE per l'Università, sino al raggiungimento del limite massimo di € 23.253,00, la borsa verrà gradualmente ridotta, secondo le formule di seguito riportate:

da € 15.502,00 a € 23.253,00

fuori sede € 5.180,50 - (ISEE per l'Università - €15.502,00) * (coeff. riduzione) pendolare € 2.859,00 - (ISEE per l'Università - € 15.502,00) * (coeff. riduzione) in sede € 1.955,50 - (ISEE per l'Università - € 15502,00) * (coeff. riduzione) In cui il coefficiente di riduzione è calcolato nel seguente modo:

Coefficiente di riduzione

fuori sede ($\leq 5.180,50/2$) / ($\leq 23.253,00 \leq 15.502,00$) = 0,3341827

^{**} saranno effettuate le trattenute riportate nella tabella sottostante.

Ai suindicati importi di borsa di studio verranno applicate le seguenti trattenute:

	TRATTENUTE PER SERVIZI		
STUDENTI	RISTORAZIONE	ALLOGGIO	
IMPEGNATI A TEMPO PIENO	Trattenuta versate all'ESU di Verona per il pasto giornaliero	Trattenuta alloggio versate all'ESU di Verona per gli studenti ospiti in alloggi dell'ESU di Verona	
Fuori sede	€ 600,00 (1 pasto giornaliero)	€ 1.500,00	
Pendolari	€ 400,00 (1 pasto giornaliero)	€ 0,00	
In sede *	€ 0,00 (1 pasto giornaliero gratuito)	€ 0,00	

^{*} allo studente in sede non viene applicata alcuna trattenuta per il giornaliero gratuito.

Si assicura comunque che **la quota parte in denaro**, dopo le trattenute inerenti ai servizi sopra specificati, **non sarà inferiore a € 1.100,00** per gli studenti fuori sede e pendolari.

Nei casi di conferimento della borsa di studio per il primo anno di iscrizione fuori corso, ovvero:

- per il 7° semestre dei corsi di laurea;
- per il 5° semestre dei corsi di laurea magistrale;
- per l'11° o per il 13° semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico rispettivamente della durata di cinque anni o sei anni;

l'importo della borsa di studio e della detrazione per il servizio di ristorazione fornito dall'ESU di Verona vengono attributi nella misura del 50% del loro valore.

- 3. Lo studente risultato idoneo e/o beneficiario della borsa di studio è esonerato dal pagamento della tassa regionale e dei contributi dovuti per l'anno accademico 2018/2019. Allo studente risultato idoneo e/o beneficiario della borsa di studio per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004, dei corsi di laurea e di laurea magistrale, verrà concesso l'esonero totale della tassa regionale e l'esonero pari al 50% dei contributi dovuti. La restituzione della tassa regionale e dei contributi pagati in prima rata (con esclusione dell'imposta di bollo) sarà effettuata d'ufficio a fine luglio 2019.
- 4. In attuazione dell'articolo 6 della Legge n. 398/1989 la borsa di studio non può comunque essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità). Qualora lo studente vincitore di borsa per il diritto allo studio sia già risultato vincitore o risulti contemporaneamente vincitore di un'altra borsa di studio (fatta salva quella per mobilità), dovrà optare per l'una o l'altra borsa di studio.

Art. 7 - I criteri per la valutazione delle condizioni economiche

- 1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono previste come modalità integrative di selezione l'I.S.E.E.E., di cui al successivo comma 7, e l'I.S.P.E., di cui al successivo comma 8.
- 3. Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente bando, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.
- 4. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente

medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i sequenti requisiti:

- a) residenza fuori all'unità abitativa della famiglia d'origine, <u>da almeno due anni rispetto alla</u> data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di <u>studio</u>, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) <u>redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non</u> inferiori a € 6.500,00 per anno, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
- 5. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M.
- 6. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M.
- 7. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'I.S.E.E., calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, convertito, con modificazione, dalla Legge 04/08/1990, n. 227.
- 8. L'I.S.P.E. è calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159.
- 9. Per l'accesso al beneficio della borsa di studio, **l'I.S.E.E. per il diritto allo studio** universitario del nucleo familiare, sommato con l'I.S.E.E.E., non potrà superare il limite di € 23.253,00.
 - Ai soli fini dell'accertamento dell'idoneità al concorso <u>non si terrà conto della borsa per il diritto allo studio eventualmente percepita dallo studente nell'anno 2016 cha abbia contribuito alla determinazione dell'ISEE per l'Università. La verifica sarà effettuata dall'Ateneo.</u>
- 10. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, è comunque escluso dal beneficio lo studente per il quale l'I.S.P.E. del nucleo familiare di cui al precedente comma 8 superi il limite di € 35.824,56. Il valore ISPE sarà calcolato direttamente dall'Ateneo secondo la formula seguente: ISP / scala di equivalenza.

Art. 8 – Studenti stranieri e studenti italiani residenti all'estero. ISEE parificato

- 1. Per l'accesso alla borsa per il diritto allo studio:
 - gli studenti non residenti in Italia;
 - gli studenti residenti in Italia non autonomi, con nucleo familiare residente all'estero;
 devono richiedere l'Indicatore Parificato Universitario (o ISEE PARIFICATO).
- 2. Per ottenere l'ISEE PARIFICATO lo studente dovrà rivolgersi, previo appuntamento, esclusivamente presso uno dei CAF presenti nell'elenco reperibile al <u>link</u>.
- Presentare al CAF la documentazione indicata nell'"ELENCO DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL CAF PER IL CALCOLO DELL'ISEE PARIFICATO" presente al <u>link</u>: In mancanza, il CAF non procederà al calcolo dell'ISEE parificato.
- 4. L'attestazione dell'ISEE PARIFICATO sarà trasmessa telematicamente dal CAF all'Ateneo pertanto non deve essere consegnata l'attestazione cartacea all'Università.
- 5. Per gli studenti stranieri provenienti da **Paesi particolarmente poveri**, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza

Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (si veda tabella al <u>link</u> l'ELENCO PAESI IN VIA DI SVILUPPO). In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad un'università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.

- 6. Per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica (rif. alle norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'a.a. 2018/2019 al sito) di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 14 del presente bando. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.
- 7. Per gli studenti riconosciuti quali **rifugiati politici ed apolidi**, ai fini della valutazione della condizione economica, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 9 - I criteri per la determinazione del merito

- 1. Allo studente iscritto per la prima volta:
 - ai corsi di dottorato di ricerca è richiesta, per l'accesso al beneficio, unicamente l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici;
 - ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico il beneficio della borsa è attribuito sulla base dei soli requisiti relativi all'I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 7 del presente bando. Il requisito di merito per l'accesso ai benefici è valutato ex post secondo quanto previsto dal punto successivo;
 - ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico la seconda rata di borsa è corrisposta purché abbia conseguito n. 20 CFU, senza riconoscimenti derivanti da precedenti carriere, entro il 10/08/2019. Se i suddetti requisiti di merito saranno raggiunti entro il 30/11/2019 sarà mantenuta solo la prima rata di borsa di studio e verrà attribuito un esonero pari a: tassa regionale e 50% dei contributi dovuti per l'a.a. 2018/2019. Se i suddetti requisiti di merito non saranno raggiunti nemmeno entro il 30/11/2019 la borsa di studio sarà definitivamente revocata e sarà tenuto al pagamento della tassa regionale e dei contributi dovuti per l'a.a. 2018/2019.
- 2. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo:
 - dei corsi di dottorato di ricerca è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione agli anni successivi previsti dai rispettivi ordinamenti didattici;
 - dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico devono essere rispettati i seguenti requisiti di merito, in relazione agli anni di carriera, comprensivi anche di quello per il quale si presenta la domanda:

CORSI DI LAUREA

Anno	Soglia minima	Termine	Bonus
2°	25	10/08/2018	5
3°	80	10/08/2018	12
ultimo semestre	135	10/08/2018	15

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 ANNI)

Anno	Soglia	Termine	Bonus
------	--------	---------	-------

	minima		
2°	25	10/08/2018	5
3°	80	10/08/2018	12
4°	135	10/08/2018	15
5°	190	10/08/2018	15
6°	245	10/08/2018	15
ultimo semestre	300	10/08/2018	15

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI)

Anno	Soglia minima	Termine	Bonus
2°	25	10/08/2018	5
3°	80	10/08/2018	12
4°	135	10/08/2018	15
5°	190	10/08/2018	15
ultimo semestre	245	10/08/2018	15

CORSI DI LAUREA /MAGISTRALE

Anno	Soglia minima*	Termine	Bonus
2°	30	10/08/2018	15
ultimo semestre	80	10/08/2018	15

^{*} tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per raggiungere i requisiti di merito previsti dalle tabelle sopra riportate viene applicato – in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti - un BONUS maturato sulla base dell'**anno di corso** frequentato (non dell'anno di carriera). Quindi:

- se si ha un numero di crediti inferiore al minimo previsto, l'Università attribuisce automaticamente senza richiesta da parte dello studente, un numero di crediti bonus a seconda dell'anno di corso (vedi tabelle sopra riportate);
- se il numero di crediti bonus, non è utilizzato interamente nell'anno accademico di accesso al bonus, la quota eccedente può essere usata negli anni successivi (compresa la laurea specialistica/magistrale);
- l'accesso ai bonus può essere effettuato una sola volta all'interno del percorso di studi, quindi una volta attribuiti i crediti bonus, non si ha diritto ad ottenerne altri, ma solo a sfruttare quelli rimasti. Ciò vale anche passando da un corso di studi a un altro (es. dalla laurea triennale a quella magistrale);
- il bonus non è disponibile per gli studenti part time.

Esempio: se si usufruisce del bonus per il conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico, pari a 5 CFU, e si utilizzano soltanto 3 CFU, per i successivi anni lo studente potrà usufruire soltanto della quota residua pari a 2 CFU).

Art. 10 - Studenti part time

- 1. Per gli studenti part time la durata di concessione dei benefici è la sequente:
 - a) agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di 7 anni (quattordici semestri), a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - b) agli iscritti ai corsi di laurea magistrale per un periodo di 5 anni (dieci semestri) a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - c) agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni), per un periodo di 11 anni

- (ventidue semestri), a partire dall'anno di prima immatricolazione;
- d) agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico (6 anni), per un periodo di 13 anni (ventisei semestri), a partire dall'anno di prima immatricolazione.
- 2. I termini previsti per concorrere alle borse di studio sono i medesimi previsti dal presente bando.
- Per poter concorrere alla borsa di studio lo studente part time deve presentare apposita domanda e risultare iscritto all'Università per l'a.a. 2018/2019, con le stesse modalità indicate all'articolo 4 del presente bando.
- 4. Ai soli fini della richiesta di borsa di studio, gli anni di carriera dello studente che presenta domanda di beneficio vengono conteggiati, nei passaggi da full time a part time (e viceversa) considerando tali anni in base alla modalità di studio (part time o full time) a cui lo studente intende accedere, in modo che gli studenti che passano da una modalità di studio all'altra non vengano né avvantaggiati, né svantaggiati nelle graduatorie.
 - Per esemplificare: lo studente che abbia svolto il primo e il secondo anno come full- time e intende passare al 3° anno in modalità part time, verrà considerato non come al 3° anno di carriera ma come al 5° anno part time e come tale valutato nelle graduatorie di merito. Viceversa, lo studente che svolga il 1° e il 2° anno part time e al terzo intenda passare a Full time verrà considerato come al 2° anno full time in quanto si dà per acquisito che un anno full time corrisponde a due anni part time.
- 5. Nel caso lo studente, passando da part time a full time si trovasse ad aver acquisito frazioni di anno accademico (Es. 1° anno full time, 2° anno part time) lo stesso verrà iscritto all'anno riferito all'intero immediatamente superiore.
- 6. Per gli **studenti impegnati a tempo parziale** la borsa di studio è interamente erogata in denaro (non sono previste trattenute per servizi ristorazione e/o alloggio).

IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE	ISEE per l'Università da € 0,00 a € 15.502,00*	ISEE per l'Universit da € 15.502,00 a € 2		
Fuori sede	€ 2.590,25	da € 2.590,25	a € 1.295,12	
Pendolari	€ 1.429,50	da € 1.429,50	a € 714,75	
In sede	€ 977,75	da € 977,75	a € 488,88	

^{*} La borsa verrà integralmente corrisposta agli studenti il cui ISEE per l'Università sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento.

7. Per valori superiori di ISEE per l'Università, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa verrà gradualmente ridotta, secondo le formule di seguito riportate:

da € 15.502,00 a € 23.253,00

fuori sede € 2.590,25 - (ISEE per l'Università - €15.502,00) * (coeff. riduzione) pendolare € 1.429,50 - (ISEE per l'Università - € 15.502,00) * (coeff. riduzione) in sede € 977,75 - (ISEE per l'Università - € 15.502,00) * (coeff. riduzione)

Coefficiente di riduzione

fuori sede (€ 2.590,25 / 2) / (€ **23.253,00** - € 15.502,00) = 0,1670913 pendolare (€ 1.429,50 / 2) / (€ **23.253,00** - € 15.502,00) = 0,0922139 in sede (€ 977,75 / 2) / (€ **23.253,00** - € 15.502,00) = 0,0630725

Si assicura comunque che la borsa di studio non sia inferiore a € 550,00 per gli studenti a tempo parziale fuori sede e pendolari.

 Gli studenti part time risultati idonei e/o beneficiari della borsa di studio saranno esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi studenteschi dovuti per l'a.a. 2018/2019. La restituzione della tassa regionale e dei contributi pagati in prima rata (con esclusione dell'imposta di bollo) sarà effettuata a fine luglio 2019. 9. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti part time iscritti agli anni successivi al primo per i corsi di studio sono i seguenti:

CORSI DI LAUREA

Anno	Soglia minima	Termine
2°	12	10/08/2018
3°	25	10/08/2018
4°	60	10/08/2018
5°	80	10/08/2018
6°	110	10/08/2018
7°	135	10/08/2018

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI O 6 ANNI)

Anno	Soglia minima	Termine
2°	12	10/08/2018
3°	25	10/08/2018
4°	60	10/08/2018
5°	80	10/08/2018
6°	110	10/08/2018
7°	135	10/08/2018
8°	165	10/08/2018
9°	190	10/08/2018
10°	220	10/08/2018
11°	245	10/08/2018
12°	275	10/08/2018
13°	300	10/08/2018

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Anno	Soglia minima*	Termine
2°	15	10/08/2018
3°	30	10/08/2018
4°	60	10/08/2018
5°	80	10/08/2018

^{*}Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti formativi pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

- 10. Per il raggiungimento dei requisiti di merito non è previsto l'utilizzo del bonus, di cui al precedente articolo 9.
- 11. Le condizioni economiche e patrimoniali dello studente part time sono individuate con i medesimi criteri previsti all'articolo 7 del presente bando.
- 12. Agli studenti part time iscritti ad anni successivi al primo la seconda rata della borsa di studio è erogata entro il 30/06/2019.
- 13. Agli studenti part time iscritti per la prima volta la seconda rata della borsa è corrisposta entro il 30/09/2019, se risulteranno conseguiti, alla data del 10/08/2019, almeno n. 10 CFU.
- 14. La borsa è revocata agli studenti part time iscritti per la prima volta i quali, entro il 30/11/2019, non abbiano conseguito almeno n. 10 CFU.

Art. 11 - Studenti con disabilità

1. Per gli studenti disabili con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N.), pari o

superiore al 66%, che siano iscritti ai corsi di studio, la durata di concessione dei benefici di cui all'articolo 3 è:

- a) 9 semestri per i corsi di laurea;
- b) 7 semestri per i corsi di laurea magistrale;
- c) 13 semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di cinque anni;
- d) 15 semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di sei anni.
- 2. Agli studenti con disabilità, iscritti per la prima volta al **primo anno** dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, non si applicano le disposizioni del presente bando che subordinano l'erogazione della seconda rata della borsa di studio al raggiungimento di un certo numero di crediti formativi entro il 10/08/2019 nonché le disposizioni sulla revoca della borsa di studio di cui all'articolo 14 del presente bando.
- 3. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti con disabilità, iscritti ad **anni** successivi al primo dei corsi di studio, sono:

CORSI DI LAUREA

Anno	Soglia minima Disabilità 66%-80%	Bonus Disabilità 66%-80%	Soglia minima Disabilità 81%-100%	Bonus Disabilità 81%-100%	Termine
2°	20	4	15	3	10/08/2018
3°	64	9	48	7	10/08/2018
1° anno fuori corso	108	12	81	9	10/08/2018
Ulteriore semestre fuori corso	144	12	108	9	10/08/2018

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Anno	Soglia minima Disabilità 66%-80%	Bonus Disabilità 66%-80%	Soglia minima* Disabilità 81%-100%	Bonus Disabilità 81%-100%	Termine
2°	24	12	18	9	10/08/2018
primo anno fuori corso	64	12	48	9	10/08/2018
Ulteriore semestre fuori corso	96	12	72	9	10/08/2018

^{*}Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti formativi pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI)

Anno	Soglia minima* Disabilità 66%-80%	Bonus Disabilità 66%-80%	Soglia minima Disabilità 81%-100%	Bonus Disabilità 81%-100%	Termine
2°	20	4	15	3	10/08/2018
3°	64	9	48	7	10/08/2018
4 °	108	12	81	9	10/08/2018
5°	152	12	114	9	10/08/2018
1° anno fuori corso	196	12	147	9	10/08/2018
Ulteriore semestre fuori corso	240	12	180	9	10/08/2018

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 ANNI)

Anno	Soglia minima Disabilità 66%-80%	Bonus Disabilità 66%-80%	Soglia minima Disabilità 81%-100%	Bonus Disabilità 81%-100%	Termine
2°	20	4	15	3	10/08/2018
3°	64	9	48	7	10/08/2018
4°	108	12	81	9	10/08/2018
5°	152	12	114	9	10/08/2018
6°	196	12	147	9	10/08/2018
1° anno fuori corso	240	12	180	9	10/08/2018
Ulteriore semestre (2° anno fuori corso)	288	12	216	9	10/08/2018

- 4. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai precedenti commi, viene applicato d'ufficio il bonus maturato e non fruito nel precedente corso di laurea.
- 5. Per la presentazione delle pratiche relative alla richiesta dei benefici del presente bando, gli interessati sono tenuti a rivolgersi all'U.O. Inclusione e Accessibilità situato presso l'atrio del Palazzo di Lettere e Filosofia di Via San Francesco 22, e-mail inclusione.accessibilita@ateneo.univr.ittel. 045/8028786-8593.

Art. 12 - Formazione delle graduatorie

- 1. E' fatto obbligo agli studenti di consultare le graduatorie (provvisorie e definitive) al link.
- 2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del D.P.C.M. 09/04/2001, la definizione delle graduatorie per la concessione della borsa di studio avverrà con le seguenti modalità:
 - a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi sarà approvata un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario. Agli studenti non comunitari presenti in tale graduatoria è destinato (quale limite massimo) il 5% delle risorse complessivamente riservate a tale graduatoria;
 - b) per gli **studenti iscritti agli anni successivi al primo** dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, sarà approvata la graduatoria di merito indipendentemente dal loro corso di appartenenza.
 - Per far ciò, gli studenti sono valutati nell'insieme a loro omogeneo in base al livello del proprio corso (laurea; laurea magistrale; laurea magistrale a ciclo unico) e alla tipologia di carriera (tempo pieno; part time) con una riparametrazione compresa tra 0 e 1. In tal modo tutti gli studenti sono tra loro confrontabili.

In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

La posizione in graduatoria viene calcolata mediante un coefficiente assoluto di merito, applicando la formula seguente:

<u>numero crediti studente - soglia minima</u> soglia massima - soglia minima

I valori di soglia massima e soglia minima sono desumibili dalle tabelle in allegato al bando (ALLEGATO 1, pag. 19 e 20).

- c) per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (che non beneficiano della borsa di studio ai sensi del D.M. 45/2013 saranno approvate distinte graduatorie (primo anno ed anni successivi al primo) definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE per l'Università.
- 3. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 07/11/2018.

Lo studente che riscontrerà anomalie alle graduatorie di cui al precedente comma 2, dovrà

presentare l'apposito "modulo di rilievo" - scaricabile dal sito web di Ateneo - **entro il 14/11/2018 ore 13:00**. Non saranno accolti i rilievi che perverranno oltre il suddetto termine.

Lo studente dovrà provvedere alla trasmissione del modulo di rilievo esclusivamente con una delle seguenti modalità:

trasmissione via mail all'indirizzo <u>benefici@ateneo.univr.it</u>, esclusivamente in formato pdf attraverso la propria casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo solo se non ancora in possesso di una casella di posta istituzionale allegando una copia di un valido documento di identità.

4. La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 14/12/2018.

Art. 13 - Modalità di pagamento della borsa

- 1. La parte monetaria della borsa di studio borsa al netto della quota per il servizio di ristorazione e, se prevista, la quota per il servizio di alloggio, di cui all'articolo 6 è erogata in due rate di pari importo.
- 2. La **prima rata** della borsa di studio è erogata allo studente beneficiario entro il 31/12/2018.
- 3. Allo studente <u>iscritto ad anni successivi</u> al primo dei corsi di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico, la **seconda rata** della borsa di studio è erogata entro il 30/06/2019.
- 4. Allo studente <u>iscritto per la prima volta</u> ai corsi di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico, la **seconda rata** della borsa è corrisposta entro il 30/09/2019, se risulteranno conseguiti, alla data del 10/08/2019, almeno n. 20 CFU (n. 10 CFU se iscritto a tempo parziale).
- 5. Allo studente beneficiario <u>iscritto al dottorato di ricerca</u>, la borsa di studio è erogata in un'unica soluzione entro il 31/12/2018.
- 6. Per ricevere le rate della borsa di studio lo studente è tenuto obbligatoriamente ad inserire, entro il 10/12/2018, via web il codice IBAN di un conto corrente intestato o cointestato allo studente; su <u>ESSE3</u> (accedere con le proprie credenziali, selezionare "home- anagrafica" e scegliere la sezione "dati rimborso", "modifica dati rimborso" e inserire i dati richiesti seguendo le istruzioni).

Si ricorda che in caso di inserimento dell'IBAN della CARD della Banca Popolare di Verona, ai fini della ricezione di bonifici, lo studente deve preventivamente attivare la CARD presso uno degli sportelli della banca Popolare di Verona.

Il mancato inserimento dell'IBAN come sopra indicato o la mancata attivazione della CARD comporterà la sospensione del pagamento delle somme spettanti.

Art. 14 - Revoca/decadenza della borsa di studio e della relativa idoneità

- La borsa, e la relativa idoneità, è revocata allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale il quale, entro il 30/11/2019, non abbia conseguito almeno n. 20 CFU, ritenuti validi per il corso di studio cui lo studente è iscritto ovvero, in alternativa, per il corso di studio cui si iscriverà nell'anno accademico 2019/2020, se diverso dal precedente.
- 2. Lo studente che entro il 30/11/2019 non abbia conseguito i CFU richiesti dal precedente comma 1, dovrà procedere anche al pagamento della tassa regionale e dei contributi dovuti per l'a.a. 2018/2019.
- 3. Allo studente che non abbia maturato, entro il termine del 10/08/2019, il diritto a percepire la seconda rata della borsa di studio, e che non sia stato sottoposto a revoca del beneficio, viene attribuito un ESONERO pari a: tassa regionale e 50% dei contributi dovuti per l'a.a. 2018/2019.
- 4. In casi eccezionali, su domanda debitamente documentata, il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca può essere differito sino al 28/02/2020.
- 5. Lo studente subisce la revoca della borsa di studio e della relativa idoneità nei casi in cui entro il 10/08/2019:

- a) si trasferisca ad altro Ateneo nel corso dell'anno accademico 2018/2019.
- b) si ritiri dagli studi.
- 6. La borsa di studio conseguita per l'anno accademico 2018/2019 è revocata allo studente che si laurei nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2017/2018 (febbraio-aprile 2019). In questo caso lo studente dovrà restituire, prima della data di conseguimento del titolo, gli importi precedentemente percepiti.
- 7. In caso di revoca del beneficio lo studente è tenuto a restituire l'importo monetario della borsa di studio e la somma corrispondente al valore dei servizi di ristorazione e/o alloggio, garantiti dall'ESU di Verona, goduti dall'interessato nel corso dell'anno, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Università e/o ESU.

Art. 15 - Dichiarazioni: rettifiche e verifiche

- 1. La domanda per l'accesso al beneficio, corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
- 2. L'Ateneo ha l'obbligo di controllare la veridicità della autocertificazione prodotta dallo studente con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 20% degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti.
- 3. Nell'espletamento di tali controlli, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'attuazione dei controlli sulle domande per l'ottenimento dei benefici del diritto allo studio universitario, l'Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
- 4. I controlli e le verifiche sulla veridicità della autocertificazione dello studente possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione del beneficio.
- 5. L'Ateneo, grazie alla sottoscrizione del protocollo di intesa con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona, trasmette le autocertificazioni delle posizioni fiscali rilasciate dagli studenti per gli approfondimenti ispettivi di competenza.
- 6. A seguito delle opportune verifiche amministrative e fiscali, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione presentata, è applicata, anche nel caso di errori materiali o di modesta entità, la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito. Resta fermo quanto previsto in materia dalla normativa vigente in campo nazionale. In particolare si richiamano gli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'articolo 316-ter del Codice Penale e il D.Lgs. n. 68/2012 che recita: "chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n.122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato".
- 7. Ogni comunicazione inerente l'attività di controllo viene trasmessa dall'Università esclusivamente a mezzo e-mail alla casella di posta istituzionale dello studente; gli studenti hanno il dovere di controllare la propria casella di posta elettronica con periodicità.
- 8. Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione all'U.O. Diritto allo Studio dell'Università di qualsiasi evento si verifichi (es. rettifiche all'ISEE), successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell'erogazione o della revoca della borsa di studio.

Art. 16 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Università di Verona è finalizzato unicamente

all'espletamento della selezione e verrà effettuato presso l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

- 2. Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA 01541040232, con sede in Via dell'Artigliere 8, IT-37129, Verona, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it, e-mail: privacy@ateneo.univr.it, tel. +39 045.8028777.
- 3. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.
- 4. Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente e comunicate unicamente ai soggetti indicati nel bando; non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.
- 5. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di Verona è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo: dpo@ateneo.univr.it.
- 6. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art. 17 - Responsabile del procedimento

- 1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il Funzionario Responsabile dell'U.O. Diritto allo Studio Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Via Vipacco 7 37129 Verona tel. 045 8028711.
- 2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, nelle forme e tramite la modulistica reperibile nell'apposita sezione web.

Art. 18 - Riferimenti per informazioni

1. Per informazioni inerenti il presente bando, rivolgersi a: U.O. Diritto allo Studio - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Via Vipacco 7 – 37129 Verona tel. 045 8028711. Orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 10:00 - 13:00. CHIUSO IL GIOVEDÌ.

Art. 19 - Riferimenti normativi

- 1. DPR 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- 2. Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Verona ai sensi del D.M. 22/10/2004 Emanato con D.R. rep. n. 2511/2008 del 03/06/2008 prot. n. 23184 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3. Regolamento di Ateneo per gli Studenti Emanato con D.R. rep.2637 del 16/06/2008 prot. n. 24818 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4. D.P.C.M. 09.04.2001, "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari";
- 5. Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012, Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30/12/2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6;
- 6. D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di

- determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- 7. Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 820 del 08/06/2018 riguardante l'adozione del piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo studio universitario per l'a.a. 2018/2019;
- 8. Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/06/2018 relativa a "Schema di Convenzione tra Regione Veneto e Università degli studi di Verona per l'erogazione delle borse di studio a.a. 2018/2019".

Il Rettore Prof. Nicola Sartor

ALLEGATO 1

(Tabelle di soglia massima e soglia minima)

LAUREA studenti impegnati a tempo pieno				
anno di carriera	soglia massima	soglia minima		
2° anno	60	25		
3° anno	120	80		
ultimo semestre	180	135		

LAUREA MAGISTRALE studenti impegnati a tempo pieno			
anno di soglia soglia carriera massima minima			
2° anno	60	30	
ultimo semestre	120	80	

LAUREA studenti non impegnati a tempo pieno (PART-TIME)			
anno di carriera	soglia massima	soglia minima	
Carriera	IIIassiiiia	ППППП	
2° anno	30	12	
3° anno	60	25	
4° anno	90	60	
5° anno	120	80	
6° anno	150	110	
7° anno	180	135	

LAUREA MAGISTRALE			
	impegnati a to	empo pieno	
(PART-TIME)			
anno di	soglia	soglia	
carriera	massima	minima	
2° anno	30	15	
3° anno	60	30	
4° anno	90	60	
5° anno	120	80	

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 anni) studenti impegnati a tempo pieno			
anno di carriera	soglia massima	soglia minima	
2° anno	60	25	
3° anno	120	80	
4° anno	180	135	
5° anno	240	190	
6° anno	300	245	
ultimo semestre	360	300	

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 anni) studenti impegnati a tempo pieno			
anno di carriera	soglia soglia minima		
2° anno	60	25	
3° anno	120	80	
4° anno	180	135	
5° anno	240	190	
ultimo semestre	300	245	
_			

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 anni) studenti non impegnati a tempo pieno (PART-TIME)			
anno di	soglia	soglia	
carriera	massima	minima	
2° anno	30	12	
3° anno	60	25	
4° anno	90	60	
5° anno	120	80	
6° anno	150	110	
7° anno	180	135	
8° anno	210	165	
9° anno	240	190	
10° anno	270	220	
11° anno	300	245	
12°° anno	330	275	
13° anno	360	300	

LAUREA MAGISTF (5 anni) studenti i pieno (PART-TIM	non impegnat	
anno di carriera	soglia massima	soglia minima
2° anno	30	12
3° anno	60	25
4° anno	90	60
5° anno	120	80
6° anno	150	110
7° anno	180	135
8° anno	210	165
9° anno	240	190
10° anno	270	220
11° anno	300	245

STUDENTI DISABILI: SOGLIE MASSIME E MINIME DI CFU PER CALCOLARE LA POSIZIONE DI MERITO IN GRADUATORIA

LAUREA			
Studenti con disabilità 66%-80%			
ANNO DI	SOGLIA	SOGLIA	
CARRIERA	MASSIMA	MINIMA	
2° anno	60	20	
3° anno	120	64	
1° anno fuori corso	180	108	
Ulteriore semestre	180	144	
(2° anno fuori			
corso)			

LAUREA Studenti con disabilità 81%-100%		
ANNO DI CARRIERA	SOGLIA MASSIMA	SOGLIA MINIMA
2° anno	60	15
3° anno	120	48
1° anno fuori corso	180	81
Ulteriore semestre (2° anno fuori corso)	180	108

LAUREA MAGISTRALE Studenti con disabilità 66%-80%		
ANNO DI CARRIERA	SOGLIA MASSIMA	SOGLIA MINIMA
2° anno	60	24
1° anno fuori corso	120	64
Ulteriore semestre (2° anno fuori corso)	120	96

LAUREA MAGISTRALE Studenti con disabilità 81%-100%		
ANNO DI CARRIERA	SOGLIA MASSIMA	SOGLIA MINIMA
2° anno	60	18
1° anno fuori corso	120	48
Ulteriore semestre (2° anno fuori corso)	120	72

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 ANNI) Studenti con disabilità 66%-80%		
ANNO DI CARRIERA	SOGLIA MASSIMA	SOGLIA MINIMA
2° anno	60	20
3° anno	120	64
4° anno	180	108
5° anno	240	152
6° anno	300	196
1° anno fuori corso	360	240
Ulteriore semestre (2° anno fuori corso)	360	288

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 ANNI) Studenti con disabilità 81%-100%		
ANNO DI CARRIERA	SOGLIA MASSIMA	SOGLIA MINIMA
2° anno	60	15
3° anno	120	48
4° anno	180	81
5° anno	240	114
6° anno	300	147
1° anno fuori corso	360	180
Ulteriore semestre (2° anno fuori corso)	360	216

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI) Studenti con disabilità 66%-80%		
ANNO DI CARRIERA	SOGLIA MASSIMA	SOGLIA MINIMA
2° anno	60	20
3° anno	120	64
4° anno	180	108
5° anno	240	152
1° anno fuori corso	300	196
Ulteriore semestre (2° anno fuori corso)	300	240

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI)		
Studenti con disabilità 81%-100% ANNO DI SOGLIA SOGLIA		
CARRIERA	MASSIMA	MINIMA
2° anno	60	15
3° anno	120	48
4° anno	180	81
5° anno	240	114
1° anno fuori corso	300	147
Ulteriore semestre (2° anno fuori corso)	300	180